

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3840

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, RICCI, CAFARELLI, CILIBERTI, MENSORIO**

*Presentata il 19 aprile 1989*

Modifica all'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la possibilità di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile per il personale della scuola assunto anche successivamente all'entrata in vigore della legge stessa

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, prevede per il personale scolastico la facoltà di rimanere in servizio, su richiesta, anche dopo aver raggiunto l'età pensionabile dei 65 anni, comunque non oltre il settantesimo anno, qualora non abbia maturato il minimo (15 anni) o il massimo (40 anni) di servizio utile per la pensione.

Requisito indispensabile è, però, la presenza in servizio al 1° ottobre 1974, data di decorrenza della nuova norma che dispone per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria e artistica il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età al 1° ottobre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

A quasi sedici anni dall'entrata in vigore della legge-delega la clausola limita-

tiva diviene iugulatoria per il personale che, assunto in servizio a una data successiva a quella fatidica del 1° ottobre 1974, giunge all'età pensionabile senza il diritto alla pensione e senza prospettive.

La presente proposta mira a salvaguardare tale diritto almeno per chi è in grado, restando in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, di conseguire il minimo di pensione. Trattasi di un articolo unico, che elimina, per il personale che si trova in questa condizione, il requisito suddetto.

In tal modo si risolverebbero positivamente molti casi pietosi di cittadini « colpevoli » soltanto di essere stati assunti in tarda età. Si invitano pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare un provvedimento di notevole valore sociale e di equità.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è sostituito dal seguente:

« Il personale di cui al comma precedente che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni, richiesto per ottenere il minimo della pensione, può rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento del minimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età ».

2. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è applicabile a decorrere dall'anno scolastico 1988-1989.